

Bolzano, li 18 dicembre 2014
Affidato alla spedizione il 22/12/2014

CONTOR INFORMA 08 / 2014

Anno 2014

Fondo di solidarietà INPS 1
Regali e cene di natale 1
Attestato prestazione energetica (ape) 2

Novità fiscali in breve 2
Cassa previdenziale geometri / periti industriali 3
Nomenclatura degli allergeni alimentari 4

FONDO DI SOLIDARIETÀ INPS

Con la busta paga del mese di ottobre ha preso il via la trattenuta per il Fondo solidarietà INPS.

Il contributo dello 0,50%, di cui un terzo (0,166%) a carico del dipendente e due terzi (0,333%) a carico delle aziende, si applica esclusivamente alle imprese:

- con **occupazione media** (negli ultimi sei mesi) superiori ai di 15 dipendenti
- **non** coperte dalla **cassa integrazione guadagni**

Tale contributo sarà calcolato nelle buste paga e versato tramite modello F24.

Naturalmente siamo a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti.

REGALI E CENE DI NATALE

Regali di natale a clienti, fornitori o partner in affari in linea di principio sono da considerare come spese di rappresentanza. Per avere la deducibilità fiscale, devono avere l'inerenza economica e devono servire alla promozione e al miglioramento dell'immagine della ditta erogante.

Regali: deducibilità fiscale per le imposte dirette

Le spese di rappresentanza fino a un importo unitario di EUR 50,00 sono deducibili interamente nel periodo di sostenimento: Per valori unitari superiori sono deducibili in relazione al volume di affari (di norma fino al 1,3% del volume dell'anno di riferimento).

Regali: detraibilità ai fini della imposta sul valore aggiunto

Ai fini IVA si devono fare le distinzioni se si tratta di "beni oggetto" o "beni non oggetto" della propria attività.

Beni non oggetto della propria attività, acquistati all'uopo

Con il decreto semplificazioni (DL 175/2014) il valore limite per la detrazione IVA, fissato in EUR 25,82 è stato elevato a EUR 50,00 e quindi equiparato al valore per le imposte dirette. Il decreto è in vigore dal 13/12/2014 e prevede:

- per l'acquisto di beni non oggetto della propria attività fino al 12/12/2014, l'IVA è detraibile solo fino all'importo unitario di EUR 25,82; per acquisti di valore unitario superiore rimane indetraibile.
- per l'acquisto di beni non oggetto della propria attività dal 13/12/2014 in poi, l'IVA è detraibile fino all'importo unitario di EUR 50,00; per acquisti di valore unitario superiore rimane indetraibile.
- per l'acquisto di beni non oggetto della propria attività fino al 12/12/2014 e cessione gratuita al cliente dopo il 13/12/2014, l'IVA è detraibile solo fino all'importo unitario di EUR 25,82. In questo caso non vale il nuovo limite di EUR 50,00. In caso di fatturazione differita a fine mese, la data da tenere a mente è quella del documento di trasporto (per le consegne fino al 12/12/2014 vale il vecchio limite di EUR

25,82).

Le regole anzidette valgono anche per gli alimentari (quindi anche per i cesti natalizi, che devono essere considerati nel loro insieme).

Beni oggetto della propria attività

In caso di cessione gratuita di beni oggetto della propria attività l'IVA in acquisto è detraibile fino all'importo unitario di EUR 25,82, e quindi EUR 50,00 (dal 13/12/2014). Il valore di riferimento è costituito dal valore normale del bene (quindi quello di vendita, e non il valore di acquisto o di produzione). Questa cessione è soggetta ad IVA, in pratica vuole dire che la ditta deve emettere una fattura (anche a se stessa) con IVA per il valore di acquisto/produzione. In questa maniera eguaglia l'IVA detratta in acquisto.

Per i regali ai collaboratori

sono da osservare le regole per il cd. "finge benefit", che prevedono che per regali in natura (quindi anche buoni acquisto, ecc) vige un'esenzione da imposte in capo al dipendente per un valore cumulativo di EUR 258,23 all'anno. In caso di superamento di anzidetto importo, la liberalità è da tassare per il valore intero (e non soltanto per la parte eccedente). Le liberalità in denaro sono sempre da tassare, indipendentemente dall'importo.

Cena di Natale

Qui la distinzione deve essere fatta tra cena per i dipendenti e cena per i clienti. Nel primo caso il relativo costo è deducibile al 75%, con un limite dello 0,5% del costo complessivo per il personale. L'IVA non è detraibile.

Nel secondo caso (invito alla cena rivolto a clienti) valgono le regole per le spese di rappresentanza, dove è deducibile il 75% del costo (trattandosi di vitto) da scaglionare nei limiti dei ricavi della ditta (di solito il limite è del 1,3% dei ricavi). Anche in questo caso l'IVA è indetraibile.

ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

È stata emanata una precisazione in materia di certificati energetici non molto confortante

È ormai risaputo che per ogni atto traslativo di proprietà o possesso, che abbia ad oggetto immobili, si necessita del certificato energetico / APE. Questo deve essere allegato al contratto e registrato con esso (senza oneri supplementari).

La **mancata dichiarazione / allegazione** dell'APE, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento d'immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, sanzionabile da € 3.000 a € 18.000 (da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari) sanzione ridotta alla metà per le locazioni di durata non superiore a 3 anni, non esenta comunque dall'obbligo di presentare al MISE la dichiarazione / copia dell'attestato entro 45 giorni.

In caso contrario sono previste altre sanzioni. Quindi: prima si deve far redigere l'APE, e solo dopo si può vendere, locare o permutare.

NOVITÀ FISCALI IN BREVE

Il consiglio dei ministri ha approvato il 30 Ottobre 2014 il „decreto semplificazioni“. Di seguito un breve riassunto delle semplificazioni introdotte in ambito fiscale:

Iscrizione immediata alla banca dati del VIES

I soggetti IVA che intendono effettuare operazioni intracomunitarie sin dall'apertura della partita iva o anche in un secondo momento, verranno iscritti immediatamente nella banca dati del VIES senza dover più attendere i 30 giorni dalla richiesta come in passato accadeva. Se tuttavia per quattro trimestri consecutivi non si dovessero effettuare operazioni intracomunitarie (regolarmente comunicate con la dichiarazione Intrastat) la partita iva sarà cancellata dalla banca dati VIES.

Il nuovo modello Intrastat servizi, semplificato rispetto al precedente, prevede l'obbligo d'inserimento del codice identificativo (UID) della controparte, dell'importo complessivo dell'operazione, del codice del tipo di prestazione e del luogo di pagamento. Tuttavia mancando ancora il regolamento attuativo, non è ad oggi disponibile un modello definitivo.

Nuove periodicità per le dichiarazioni Black-List

Fino ad oggi le operazioni effettuate con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata dovevano essere comunicate mensilmente o trimestralmente con un limite minimo di 500€ ad operazione. Il nuovo limite su base annua è stato innalzato a 10.000€, resta da chiarire se per ciascun cliente/fornitore o se complessivo per tutte le operazioni effettuate. In ogni caso la periodicità è stata definita su base annua. Queste novità sono immediatamente applicabili e valgono quindi retroattivamente anche per il 2014.

Responsabilità solidale nel subappalto

In seguito all'abolizione della responsabilità solidale per i versamenti **IVA** nei contratti di subappalto, tale abolizione è stata ora estesa anche alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per i versamenti delle ritenute fiscali effettuate sulle paghe. Fino al 13/12/2014 se l'appaltatore procedeva a pagare al subappaltatore delle somme senza essersi prima accertato della sua regolarità contributiva, poteva incorrere in sanzioni. Permane invece l'obbligo di verificare il pagamento dei contributi sociali e quindi la connessa necessità di richiedere il DURC.

Periodo di osservazione delle società non operative esteso a 5 anni.

Fino ad oggi venivano definite come non operative le società, che avevano conseguito una perdita fiscale per tre anni consecutivi oppure in due anni consecutivi se in uno di questi non veniva raggiunto il livello minimo di redditività.

La non operatività comporta un innalzamento della tassazione sui redditi (Ires e Irap) e un congelamento dell'eventuale credito IVA. Il decreto semplificazioni ha ora innalzato tale periodo di osservazione da tre a cinque anni. In futuro saranno quindi considerate non operative quelle società che per cinque esercizi consecutivi:

- conseguono una perdita fiscale oppure
- conseguono per quattro anni una perdita fiscale e in un anno non conseguono il livello minimo di redditività.

In un periodo come quello attuale è da ringraziare un intervento simile.

Novità in tema di dichiarazioni d'intento:

Le dichiarazioni d'intento vengono emesse dagli esportatori abituali, i quali possono beneficiare del cosiddetto plafond onde evitare l'addebito dell'IVA in sede di acquisto dai propri fornitori.

Fino ad oggi i fornitori dell'esportatore abituale, una volta ricevuta la lettera d'intento, prima di emettere la fattura senza addebito dell'IVA, dovevano inviarla mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Con l'introduzione del decreto semplificazioni tale obbligo è stato posto a partire dal 1/1/2015 in capo all'esportatore abituale. L'esportatore abituale dovrà quindi dare ai propri fornitori, oltre alla dichiarazione d'intento anche copia della ricevuta della comunicazione all'Agenzia. Il fornitore dovrà solamente verificare sul portale dell'Agenzia, prima di emettere la fattura, che la ricevuta sia stata effettivamente inviata.

Questa nuova regola varrà a partire dal 2015, con un molto probabile periodo transitorio fino all'11 Febbraio 2015.

Dichiarazioni di successione, innalzato il limite a 100.000€:

Nel passato la soglia entro la quale la dichiarazione di successione non doveva essere presentata (il termine ordinario è di 12 mesi dal giorno del decesso) era di 25.822,84 €. Il decreto semplificazioni ha innalzato tale limite a 100.000€. Attenzione: quanto detto vale solamente se non cadono in successione beni immobili. In tale ipotesi infatti la dichiarazione andrà comunque presentata indipendentemente dal valore.

Abolizione dell'obbligo di comunicazione dei lavori di risanamento energetico in essere la 31/12.

Finora si era obbligati ad inviare un'apposita comunicazione (modello IRE) all'amministrazione finanziaria, se i lavori di risanamento energetico proseguivano oltre il 31/12 dell'anno in corso. Con effetto 31/12/2014 tale obbligo è stato abolito.

CASSA PREVIDENZIALE GEOMETRI / PERITI INDUSTRIALI

Attenzione, aumenti a partire dal 1/1/2015

Le rivalse contributive di geometri e periti industriali addebitate ai clienti in fattura (contributo integrativo), verranno innalzate dal 4% al 5% a partire dal 01.01.2015. l'innalzamento non vale per le fatture emesse nei confronti di committenti pubblici. In questo caso continuano a valere le precedenti aliquote: 4% (geometri), 2% (EPPI).

NOMENCLATURA DEGLI ALLERGENI ALIMENTARI

In tema di nomenclatura degli allergeni contenuti negli alimenti e bevande venduti o serviti é stata emanata il 13 Dicembre una nuova disposizione comunitaria. L'effettiva entrata in vigore é stata posticipata alla metà di gennaio.

A partire dal 13 dicembre 2014 i consumatori devono essere informati degli allergeni contenuti negli alimenti, per tale ragione tutte le imprese del settore sono tenute ad esplicitare l'esistenza di allergeni contenuti in cibi e bevande. Precise definizioni in tema di nomenclatura non sono fornite direttamente dall'Unione Europea e sono quindi demandate alla decisione dei singoli Stati (la legge attuativa non è ancora disponibile in Italia). Soggetti alle disposizioni sono i **commercianti di generi alimentari sfusi** e le **imprese che operano nella somministrazioni di alimenti e bevande**. Differentemente dagli alimenti confezionati, gli alimenti sfusi sono regolati da un'apposita legge statale (N. 109/1992). Tale normativa dovrà quindi essere adeguata alle nuove disposizioni comunitarie. Tuttavia, siccome la disposizione comunitaria dovrà essere applicata anche senza adeguamento della normativa statale, ecco i punti sui quali prestare comunque attenzione:

Vendita sfusa di prodotti di pasticceria, panetteria, gelateria e di cibi pronti

Si deve aggiungere al cartello unico (cartello riassuntivo per tutti i prodotti di un medesimo gruppo) le **indicazioni degli allergeni** contenuti. Il cartello unico é da porre nelle vicinanze della descrizione dei prodotti e deve contenere oltre, alla descrizione del gruppo di prodotti, l'indicazione degli ingredienti con evidenza dei relativi allergeni, le informazioni di conservazione e di scadenza ed infine il nome dell'azienda produttrice.

Vendita sfusa di alimenti differenti da quelli sopra elencati.

Questi prodotti devono essere descritti singolarmente (senza possibilità di utilizzare il cartello unico). Il cartellino descrittivo dovrà ora contenere anche l'indicazione degli allergeni contenuti. Sull'etichetta descrittiva dovranno quindi essere indicati: descrizione del prodotto, peso netto, data di produzione, eventuali allergeni, eventuali metodologie di conservazione (sottovuoto, etc.) e data di scadenza


Somministrazione di pasti nelle strutture ricettive e di ristorazione

In questi casi l'alimento viene fornito al consumatore attraverso il servizio di somministrazione. È raccomandabile fin da subito di provvedere ad informare il consumatore dei potenziali rischi dati dagli allergeni contenuti nelle pietanze. Questo si può fare sia con cartelli che con apposite aggiunte sul Menù, di modo da avvertire i consumatori dei potenziali rischi dati dagli allergeni contenuti nei pasti. Il personale deve essere istruito adeguatamente, di modo da garantire spiegazioni chiare e precise in caso di dubbi del cliente.

Tutti i collaboratori della **CONTOR** Vi augurano Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2015.

Un cordiale saluto

CONTOR



Dr. Werner Teutsch

